



## REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA TERZA ETÀ

### Art.1

#### *Costituzione*

1. È costituita in Cagliari la Consulta della terza età.
2. La Consulta ha sede legale e amministrativa nella Casa Comunale di Cagliari, presso l'Assessorato delle Politiche Sociali.

### Art. 2

#### *Finalità*

1. La Consulta è lo strumento di collegamento diretto delle rappresentanze degli anziani, variamente costituite, con gli Organi di governo locale al fine di poter favorire il confronto, il dialogo e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del territorio.

### Art. 3

#### *Compiti*

1. Compito primario della Consulta è quello di promuovere e sostenere tutte le iniziative tendenti alla realizzazione di interventi diretti al miglioramento della qualità della vita degli anziani su tutto il territorio comunale; di collaborare affinché i servizi comunali e gli altri interventi promossi dall'Amministrazione siano sempre informati ai principi fondamentali di giustizia sociale e di solidarietà nei confronti delle categorie più deboli.
2. A questo fine, la Consulta orienta il suo impegno prevalente all'inserimento delle persone anziane nel contesto sociale della popolazione attiva dei quartieri, attraverso il loro coinvolgimento nella gestione di centri sociali, culturali, ricreativi e sportivi da realizzare e estendere in tutti i quartieri della Città.

3. Per una più efficace tutela dei diritti e degli interessi materiali e morali dei cittadini anziani, la Consulta:

- a) esprime pareri preventivi sui provvedimenti che il Comune si propone di adottare sull'organizzazione delle strutture e dei rapporti sociali dei cittadini anziani nel territorio;
- b) sollecita l'Amministrazione Comunale all'adozione di provvedimenti specifici tendenti a migliorare le condizioni di vita degli anziani nel territorio del Comune;
- c) formula proposte sull'uso e la gestione dei servizi e dei beni comunali;
- d) promuove e collabora alla gestione di corsi ed altre attività di formazione a favore degli anziani;
- e) sviluppa, divulga e promuove la cultura dell'invecchiamento attivo della popolazione e della solidarietà istituzionale, in coordinamento con le altre associazioni di volontariato.

Art. 4

*Adesioni*

1. Possono aderire alla Consulta tutte le Associazioni cittadine, formalmente costituite da almeno due anni, che operano, senza fini di lucro, nel campo sociale ed in quello dei diritti civili, che abbiano come finalità la promozione della cultura, della solidarietà e dell'integrazione della popolazione anziana della Città.
2. Possono, altresì, aderire le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che abbiano formali articolazioni cittadine per la rappresentanza dei pensionati.
3. Le richieste di adesione devono essere indirizzate alla Presidenza della Consulta. Sull'adesione delibera il Consiglio Direttivo. Avverso il parere negativo all'adesione si può ricorrere, entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo della Consulta, all'Assessorato delle Politiche Sociali che delibera definitivamente e insindacabilmente.
4. In sede di prima attuazione le richieste di adesione devono essere formalizzate entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento all'Assessorato delle Politiche Sociali che trasmette l'informativa alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Art. 5

*Organi della Consulta*

1. Sono Organi della Consulta:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza (Presidente e Vice presidente).

Art.6

*Assemblea Generale*

1. L'Assemblea Generale è il massimo Organo deliberante della Consulta. È costituita da un rappresentante per ciascuna associazione e organizzazione aderente, designato per iscritto dal rispettivo Organo Direttivo.

2. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. L'Assemblea, in via ordinaria, è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte che se ne ravvisi l'opportunità. Per la convocazione, che può essere effettuata anche per e-mail e per posta elettronica certificata, è necessario un preavviso di 15 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore. Essa è presieduta dal Presidente della Consulta o dal Vicepresidente.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno che si vuole discutere.

5. L'Assemblea Generale:

- a) elegge, nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo;
- b) approva il programma annuale di attività della Consulta;
- c) esamina e delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- d) esamina e discute le problematiche presentate da almeno 1/3 dei componenti.
- e) discute e approva il regolamento per il funzionamento degli Organi della Consulta proposto dal Consiglio Direttivo.

## **ALLEGATO B**

6. Copia delle convocazioni e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale devono essere inviate all'Assessorato delle Politiche Sociali e alla Commissione Permanente competente per materia.
7. Sono invitati permanenti alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto:
  - a) L'Assessore alle Politiche Sociali o un suo delegato;
  - b) Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Politiche Sociali o loro delegati;
  - c) Il Dirigente dell'Assessorato alle Politiche Sociali o suo delegato.
8. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.
9. La prima Assemblea Generale è convocata dal Sindaco.

### *Art.7*

#### *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione ordinaria e straordinaria della Consulta. Esso è composto da nove membri eletti dall'Assemblea Generale nel suo seno con voto segreto.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con un preavviso di 7 giorni, anche per e-mail e per posta elettronica certificata, in via ordinaria almeno una volta al mese, e tutte le volte si ritenga necessario dalla Presidenza. Nei casi di motivata urgenza, il preavviso è ridotto a 24 ore.
4. Il componente del Direttivo che si assenta, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive, è dichiarato decaduto e l'Assemblea generale, nella prima seduta utile, provvede alla surroga con il primo dei non eletti.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei Consiglieri, oltre alla presenza effettiva del Presidente e/o del Vicepresidente.
6. In particolare il Consiglio Direttivo:
  - a) elegge, nella prima riunione, con voto segreto, prima il Presidente e di seguito il Vicepresidente della Consulta;

## **ALLEGATO B**

- b) nomina un Segretario che svolge le funzioni di verbalizzante delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; egli svolge, altresì, tutte le funzioni esecutive per il buon funzionamento degli organi.
- c) predispone un programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) ove si renda necessario e opportuno, assegna ai singoli Consiglieri funzioni specifiche e responsabilità di settori di attività
- e) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e cura la esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- f) delibera in prima istanza sull'ammissione alla Consulta;
- g) definisce la proposta di regolamento per il funzionamento degli Organi della Consulta da presentare all'Assemblea Generale;
- h) provvede alla convocazione dell'Assemblea quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 6.

### **Art. 8**

#### *Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione. Il Presidente:
  - a) rappresenta la Consulta nei confronti degli Organi dell'Amministrazione Comunale e intrattiene con essi i rapporti istituzionali;
  - a) rappresenta all'esterno la Consulta;
  - c) presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
  - d) definisce l'ordine del giorno delle riunioni nell'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato.

### **Art. 9**

#### *Vicepresidente*

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, dopo l'elezione del Presidente. Egli compone, col Presidente, l'Ufficio di Presidenza.
2. Al Vicepresidente spettano tutti i compiti del Presidente che svolge in sua assenza, o se espressamente delegato.

Art. 10

**Cariche sociali**

1. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito

Art. 11

**Risorse**

1. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere apposito intervento di spesa per il funzionamento della Consulta.
2. L'Amministrazione comunale mette, altresì, a disposizione della Consulta idonei locali e attrezzature, per lo svolgimento dell'attività sociale.

Art.12

**Esercizio sociale**

1. L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 13

**Modifiche al Regolamento**

1. Le proposte di modifica del presente regolamento avvengono secondo quanto previsto dall'art. 65 dello Statuto comunale.

Art.14

**Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto comunale e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, per quanto compatibile.